

Avv. CARMELO GALATI
via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

TRIBUNALE DI PATTI - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

Nell'interesse del Prof. **FURFARI ANTONINO**, nato a Sinagra (Me) il 23.12.1960 e residente in S. Stefano di Camastra (Me), via Stoviglieri n. 81 (Cod. Fisc: FRFN60T23I747R) rappresentato e difeso dall'Avv.to Carmelo Galati (CF: GLTCML75T17I199H, pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it – Foro di Patti) che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto (anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Stefano di Camastra, via Croce Missione, n. 25, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 1782250393, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: carmelogalati@avvocatimistretta.it

**ricorrente*

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;



Avv. CARMELO GALATI
 via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

3) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65; ** resistenti*

NEI CONFRONTI DI

Tutti di docenti della classe di concorso A030 educazione musicale scuola secondaria I Grado – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ovvero di tutti i docenti risultanti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso. **contro interessati*

PREMESSO CHE

1) Il sig. Furfari Antonino è un docente di ruolo - classe di concorso A030 (educazione musicale) - attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta "Tommaso Aversa", scuola secondaria di I grado. Il ricorrente presta servizio di ruolo per la su indicata classe di concorso a far data dall'anno scolastico 1989/1990 dapprima presso la Scuola Media " Giosuè Carducci" di Mistretta e successivamente (a seguito dell'accorpamento avvenuto nel 1994) presso la scuola media "Tommaso Aversa" oggi facente parte dell'Istituto Comprensivo di Mistretta "Tommaso Aversa".

2) Fino all'anno scolastico 2015/2016 il ricorrente ha ricoperto cattedra interna presso l'Istituto Comprensivo su indicato.

A far data dall'anno scolastico 2016/2017 (a seguito della diminuzione degli alunni e, conseguentemente delle sezioni) il sig. Furfari Antonino, pur mantenendo la titolarità di cattedra presso l'Istituto Comprensivo Tommaso Aversa di Mistretta, ha



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

completato l'orario di insegnamento tramite cattedra esterna (COE) svolgendo il seguente orario:

- **nell'anno scolastico 2016/2017** n. 16 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta e n. 2 ore settimanali presso la Scuola Media di Castel di Lucio facente parte dell'Istituto Comprensivo di Tusa¹.

- **nell'anno scolastico 2017/2018** n. 14 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta e n. 4 ore settimanali presso la Scuola Media di Castel di Lucio facente parte dell'Istituto Comprensivo di Tusa (si veda bollettino COE allegato)

- **nell'anno scolastico 2018/2019** n. 12 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta e n. 6 ore settimanali presso la Scuola Media di Castel di Lucio facente parte dell'Istituto Comprensivo di Tusa.

Si precisa che quest'ultima COE è stata ricostituita con provvedimento del MIUR prot. n. 14082 del 17.09.2018 **in esecuzione dell'ordinanza di accoglimento n. cronol. 12094/2018 del 22.08.2018 emessa dal Tribunale di Patti a definizione del procedimento ex art 700 c.p.c. iscritto al n. RG 2540/2018** con cui veniva dichiarata l'illegittimità della modifica della precedente COE effettuata dal MIUR e, conseguentemente, veniva ordinato al MIUR di assegnare al ricorrente la COE con abbinamento tra l'I.C. di Mistretta e quello di Tusa.

3) Del tutto inspiegabilmente, per l'**anno scolastico 2019/2020 (inizio settembre 2019)** il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, con il **provvedimento n. 10325 del 13.6.2019**, nel determinare la dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di

¹ Si precisa che negli anni 50 la scuola media di Castel di Lucio era annessa alla scuola media Tommaso Aversa di Mistretta. Ciò testimonia una naturale e storica continuità territoriale e didattica tra le istituzioni scolastiche dei due Comuni.



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

 primo grado della provincia di Messina, **ha nuovamente modificato in modo arbitrario ed illegittimo la ormai consolidata cattedra esterna (COE) di completamento tra l'Istituto Comprensivo di Mistretta "Tommaso Aversa" e l'Istituto Comprensivo di Tusa in riferimento alla classe di concorso A30 educazione musicale.**

Come si evince dai bollettini allegati al suddetto provvedimento la cattedra di educazione musicale di Mistretta (che prima completava con l'Istituto Comprensivo di Tusa, plesso di Castel di Lucio) adesso completa con l'Istituto Comprensivo "Sanzo" di Capizzi i cui plessi scolastici (ubicati anche nei Comuni di Cesarò e San Teodoro) distano circa 88 km dalla sede di servizio principale.

La nuova COE riferita all'educazione musicale classe di concorso A30 risulta così formulata:

Istituto Comprensivo Tommaso Aversa di Mistretta (sede di titolarità del ricorrente)	Istituto Comprensivo "Sanzo" di Capizzi
12 ore Ed. Musicale	6 ore di completamento ed. musicale in abbinamento a Mistretta

Istituto Comprensivo di Tusa	Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra
6 ore di educazione musicale di completamento in abbinamento all'I.C. di S. Stefano di Camastra	12 ore di ed. musicale in abbinamento a Tusa
2 ore di educazione musicale residue.	

Come si evince dal superiore schema di composizione delle cattedre esterne (COE) per l'anno scolastico 2019/2020 (classe di concorso A-30 educ. Musicale scuola media I grado) è stata disposta una arbitraria ed illegittima modifica della cattedra esterna di completamento in riferimento agli Istituti Comprensivi di Mistretta e di



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

 Tusa che negli anni scolastici precedenti (2016/17, 2017/2018 e 2018/2019) sono stati sempre abbinati (come da documentazione allegata).

Le 8 ore di educazione musicale di completamento disponibili presso l'Istituto Comprensivo di Tusa, che avrebbero dovuto essere destinate (come per i precedenti anni scolastici) per il completamento delle 12 ore presenti presso l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta (scuola di titolarità del ricorrente permettendo in tal modo allo stesso il raggiungimento delle 18 ore di cattedre) sono state, invece, così ripartite: 6 ore sono state assegnate all'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra e 2 ore risultano residue (senza alcun titolare). Tutto ciò con grave danno per il ricorrente che si vedrà costretto, senza motivo alcuno, a percorrere 180 Km circa (andata e ritorno) per almeno 2 giorni a settimana per raggiungere la nuova sede scolastica di completamento.

4) Già nell'anno scolastico precedente con lettera prot. n. 93 del 19.3.2018 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta aveva chiesto all'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, che le COE "*presenti nell'organico di questa istituzione scolastica, relativamente alla Sc. Secondaria di I gr., possano continuare ad essere completate con gli spezzoni orari presenti nell'organico dell'I.C. di Tusa. Ciò al fine di garantire la continuità didattica ed una razionale utilizzazione delle risorse professionali*".

Nella suddetta missiva veniva evidenziato che "*le sedi dell'I.C. di Tusa, infatti, sono tra le più prossime al territorio di Mistretta e il completamento di cattedra con tali sedi consentirebbe una definizione dell'orario di lavoro dei docenti più rispettosa ed equilibrata della esigenze di servizio*".



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

5) Lo stesso ricorrente con lettera del 18.05.2019 chiedeva al MIUR la rimodulazione della COE con assegnazione delle ore di completamento disponibili presso l'Istituto Comprensivo di Tusa, così come era già avvenuto negli anni scolastici precedenti e così come era stato già disposto dal Tribunale di Patti con la su citata ordinanza.

Si richiama quanto già evidenziato dal ricorrente nella su indicata missiva da intendersi qui integralmente trascritta.

Nessuna risposta è stata fornita al ricorrente che solo dopo la pubblicazione al sito dell'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2019/2020 ha avuto conferma che le ore di educazione musicale (classe A-30) disponibili presso l'I.C. di Tusa, invece di essere abbinate all'I.C. Tommaso Aversa di Mistretta (come era avvenuto nei tre precedenti anni scolastici, permettendo al ricorrente il completamento della cattedra) erano state destinate ad altri I.C.

6) Stante l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio, si è resa necessaria la presente procedura d'urgenza.

IN DIRITTO

A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'O.M. n. 191/1997 prot. n.6012

La formazione delle cattedre orario esterne (COE) operata dall'Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina con il provv. n. 10325 del 13.6.2019 viola palesemente l'**Ordinanza Ministeriale n.191 del 19 marzo 1991 prot. n. 6012** che disciplina le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.

All'**art. 6** della richiamata O.M. (rubricato "*cattedre tra più scuole*") viene sancito:



Avv. CARMELO GALATI
 via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

 “Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.
 [...] **Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto**

Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni.

LA CATTEDRA ORARIO ESTERNA PUÒ ESSERE ISTITUITA SEMPRE CHÉ VENGA RISPETTATO IL CRITERIO DELLA FACILE RAGGIUNGIBILITÀ E SIA ASSICURATA AL TITOLARE LA POSSIBILITÀ DI ADEMPIERE A TUTTI GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

LE CATTEDRE ORARIO ESTERNE COSTITUITE NELL'ORGANICO DI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCONO GLI ORGANICI SU CUI INSISTE UN TITOLARE DEVONO ESSERE CONFERMATE CON LA STESSA SCUOLA DI COMPLETAMENTO SEMPRECHÉ PERMANGANO LE NECESSARIE CONDIZIONI E NON SIA POSSIBILE VARIARLE MIGLIORANDO LA RAGGIUNGIBILITÀ TRA LE SCUOLE INTERESSATE.

Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all'assolvimento degli obblighi di servizi”

I principi dettati dall'OM n. 191/97 in merito alla formazione delle cattedre esterne possono così riassumersi:

- la cattedra orario esterna deve essere istituita rispettando il criterio della **facile raggiungibilità** e deve essere assicurata al docente la **possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio. Viene, quindi, sancito il principio della viciniorità tra le due o tre sedi**; questo perché deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un'altra.



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

□ **in presenza delle relative disponibilità, la cattedra orario esterna costituita nell'anno precedente non può essere modificata nell'anno successivo se rimangono invariate le necessarie condizioni e se non è possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate**

Nessuno dei su indicati principi è stato rispettato dal MIUR con il provvedimento che si impugna. Nella nuova COE di ed. musicale – classe A030 sono state accorpate sedi di lavoro difficilmente raggiungibili (distanti in media circa 88 km dalla sede di servizio principale). Sussistono, pertanto, oggettive e gravi difficoltà per il docente ricorrente per l'assolvimento degli obblighi di servizio. Tali impedimenti sono maggiormente accentuati anche dal fatto che tra i Comuni in cui sono ubicate le diverse sedi di servizio non esiste alcun collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria (si tratta di Comuni ubicati in zone montane e prive di mezzi pubblici di collegamento diretto). Tutto ciò non potrà che ostacolare l'esercizio dell'attività didattica.

L'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina ha anche violato il divieto di modifica della cattedra oraria esterna costituita nell'anno scolastico precedente in presenza di disponibilità. Analoga violazione è stata effettuata in merito al divieto di modifica della COE dell'anno precedente qualora questa modifica comporti un peggioramento dell'agevole raggiungibilità tra le scuole interessate.

Come già evidenziato nella premessa in fatto, negli anni scolastici precedenti 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 la COE di ed. musicale in cui presta servizio il ricorrente era stata costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di Mistretta (sede di titolarità del docente) e quello di Tusa. Anche per l'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dei su richiamati principi, la COE di ed. musicale avrebbe dovuto



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

 continuare ad essere formata abbinando l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta (con disponibilità di 12 ore) e quello di Tusa (con disponibilità di 6 ore). Tale abbinamento permette il completamento della cattedra e nel contempo è rispettoso dei principi stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale n.191/97.

Pertanto la formazione della COE – Ed. Musicale - classe A30 operata dal MIUR con il provvedimento impugnato andrà disapplicata e/o annullata e/o rettificata con attribuzione al docente ricorrente della cattedra oraria esterna (COE) costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di Mistretta e di Tusa.

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 5 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ TRIENNIO 2019/2022.

La formazione della COE - ed. musicale A030 operata dal MIUR in riferimento alla sede di servizio del ricorrente viola palesemente anche il C.C.N.I. **sulla mobilità triennio 2019/2022** (che richiama quanto già stabilito dal CCNI sulla mobilità 2017/2018 la cui validità per l'anno 2018/2019 è stata prorogata in forza all'accordo sottoscritto in via definitiva tra le parti in data 7 marzo 2018)

L'art. 11, comma 5 del su richiamato CCNI sancisce che: "SI PRECISA CHE LE CATTEDRE COSTITUITE SU PIÙ SCUOLE, POSSONO ESSERE MODIFICATE NEGLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI PER QUANTO RIGUARDA GLI ABBINAMENTI QUALORA NON SI VERIFICHI PIÙ DISPONIBILITÀ DI ORE NELLA SCUOLA ASSEGNATA PER COMPLETAMENTO DI ORARIO".

Ebbene, visto che nelle scuole assegnate al docente ricorrente negli anni scolastici precedenti (2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) permangono disponibilità di ore necessarie alla formazione di una cattedra (precisamente 12 ore presso l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta e 6 ore presso l'I.C. di Tusa) la nuova



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

costituzione della cattedra esterna posta in essere dal Miur con il provvedimento che si impugna appare, ed in effetti lo è, arbitraria ed illegittima e per questo motivo andrà annullata, revocata e/o modificata nel rispetto nelle vigenti disposizioni.

In ricorso, pertanto, è fondato e merita accoglimento.

Si impone, pertanto, **l'adozione di una misura cautelare medio tempore (emessa anche inaudita altera parte)** che consenta al ricorrente di poter continuare a svolgere il proprio servizio di docente di educazione musicale – classe A30 scuola secondaria di primo grado secondo la precedente e già consolidata cattedra esterna che vede in abbinamento l'I.C. “Tommaso Aversa” di Mistretta (12 ore) e l'I.C. di Tusa (6 ore)

C) IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL “FUMUS BONI IURIS” E DEL “PERICULUM IN MORA”

Stante quanto sopra esposto sussistono nel caso *de quo* tutti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe al ricorrente prof. Furfari A. di ottenere la “giusta” sede di servizio (COE tra I.C. Tommaso Aversa di Mistretta e I.C. di Tusa) per l'anno scolastico 2019/2020.

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono **il fumus boni iuris** richiesto per la concessione del provvedimento cautelare. In merito si evidenzia che l'illegittimità e l'arbitrarietà dell'operato della P.A. appare *ictu oculi* essendo fin troppo evidenti le violazioni della vigente normativa come già specificato nella superiore esposizione in diritto.

Quanto sostenuto dal ricorrente ha trovato conferma in una recentissima **ORDINANZA CAUTELARE N. 12094 DEL 22.08.2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PATTI – SEZ. LAVORO** (in un giudizio avente il medesimo oggetto riferito al precedente anno scolastico e vertente tra il ricorrente e il MIUR) in cui il Giudice ha stabilito che “*Nel*



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

caso di specie risulta evidente che non sono stati rispettati i parametri fissati nell'ordinanza ministeriale per la formazione della cattedra a completamento ore esterne, poiché, pur essendovi disponibilità di ore presso l'Istituto Comprensivo [...] - già abbinato a quello di [...] ove il ricorrente risulta titolare di cattedra, per il completamento delle 18 ore settimanali - è stato disposto il completamento dell'orario con un Istituto comprensivo - quello di [...] - non facilmente raggiungibile” e “Inoltre, come specificato nel superiore articolo, la variazione delle cattedre orario esterne è possibile solo migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate”. Il medesimo orientamento è stato poi ribadito anche in **un'altra ordinanza di accoglimento emessa in data 30.04.2019 dal Collegio presso il Tribunale di Patti a definizione del reclamo proc. civile n. RG 3656/2018.**

Quanto al **periculum in mora** si precisa che le lungaggini connesse allo svolgimento di un procedimento ordinario di merito (volto all'accertamento delle giuste ragioni di diritto dedotte dal ricorrente) possono pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni del prof. Furfari.

Sussiste l'impossibilità di ottenere in via ordinaria la piena tutela del proprio diritto e del “bene della vita” che il legislatore ha inteso garantire; nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile. Si precisa, infatti, **che la determinazione dell'organico di diritto e, conseguentemente, la formazione delle COE avviene con cadenza annuale, per ogni anno scolastico, pertanto all'esito di un eventuale giudizio ordinario (la cui durata media è di circa 24 mesi) il ricorrente NON potrà mai più ottenere la legittima assegnazione** e ciò perchè nelle more del giudizio ordinario l'organico di



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

diritto e le relative COE avranno subito delle variazioni in ragione del numero degli alunni presenti in ciascuna istituzione scolastica. **Pertanto la sentenza del giudizio ordinario sarebbe una sentenza INUTILITER DATA** in quanto interverrebbe in un momento in cui non potrebbe più esplicitare i propri effetti per i motivi su esposti.

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. per evitare il prodursi di un evento lesivo a danno del ricorrente e ciò anche in considerazione del fatto che le conseguenze pregiudizievoli dell'illegittimo ed arbitrario provvedimento di formazione della cattedre esterne impugnato saranno immediate ed irreversibili tenuto conto che produrranno effetto con l'inizio del nuovo anno scolastico, ovvero il 01.09.2019 (data in cui il ricorrente si vedrà costretto **con un mezzo proprio – stante l'assenza di efficienti mezzi pubblici di collegamento** - a percorrere notevoli distanze per raggiungere le nuove sedi di servizio, mettendo anche in pericolo la propria incolumità oltre a dover far fronte ad ingenti ed impreviste spese).

Il provvedimento impugnato produce a danno del ricorrente anche gravi conseguenze economiche in quanto lo stesso si vedrà costretto ad un esborso mensile di circa € 300,00 (almeno 10 viaggi al mese) per coprire le spese di viaggio che dovrà affrontare con il proprio mezzo stante l'assenza di efficienti mezzi pubblici di collegamento.

Tutto ciò risulta ulteriormente aggravato ove si tenga conto delle **CONDIZIONI DI SALUTE DEL RICORRENTE** il quale, in forza di provvedimento emesso dall'INPS di Messina risulta essere invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale pari al 75% oltre ad essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92 e ciò a far data dal 17.1.2018.



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

Si precisa che le condizioni di salute del ricorrente si sono ulteriormente aggravate rispetto alla data in cui è stato sottoposto a visita per l'invalidità civile (come da certificati che si producono) e che le patologie da cui risulta affetto il ricorrente non gli consentono di affrontare in sicurezza lunghi viaggi se non a grave pericolo della propria incolumità.

Occorre, inoltre, tenere in considerazione il fatto che **la notevole distanza tra le nuove sedi di servizio e la loro difficile raggiungibilità** pone dei concreti ed oggettivi ostacoli al docente nella **possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio con conseguenti disagi per gli alunni** (a cui deve essere assicurata continuità didattica al fine di non pregiudicare il sostanziale diritto all'istruzione) **e le istituzioni scolastiche coinvolte**. Tale problematica è stata evidenziata anche dal Dirigente Scolastico dell'I.C. di Mistretta nella lettera inviata al MIUR e che si allega al presente ricorso.

Infine si evidenzia che nel precedente giudizio relativo all'anno scolastico 2018/2019 lo stesso Tribunale di Patti – Sez. Lavoro con ordinanza n. cronol. 12094/2018 **ha riconosciuto la sussistenza del *periculum in mora*** così argomentando “ *”il ricorrente ha, infatti, allegato e provato di essere invalido al 75% e portatore di handicap ed uno spostamento settimanale per oltre 180 km al fine di completare l'orario di servizio si ripercuoterebbe negativamente sulle sue condizioni di salute anche in considerazione del fatto che tra le sedi di servizio non vi sono efficienti mezzi di collegamento pubblici sicchè lo stesso dovrà avvalersi del mezzo proprio per gli spostamenti”*.



Avv. CARMELO GALATI
via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'imminenza, l'attualità del pregiudizio e l'irreparabilità del danno, la richiesta misura cautelare urgente appare fondata e giustificata.

Tutto ciò premesso, il prof. Furfari Antonino, come sopra rappresentato, difeso, e domiciliato,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Voglia

In via cautelare adottare in via d'urgenza i seguenti provvedimenti:

- 1) ritenere e dichiarare, anche *inaudita altera parte*, mancando il tempo necessario per la comparizione delle parti in considerazione dell'imminente inizio dell'anno scolastico 2019/20 (1 settembre 2019), il diritto del ricorrente al completamento della propria cattedra di educazione musicale – classe A30 secondo i seguente schema di completamento: 12 ore presso la scuola di titolarità, cioè l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta e 6 ore di completamento presso l'Istituto Comprensivo di Tusa.
- 2) Conseguentemente, sussistendo i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., sospendere la composizione della cattedra oraria esterna effettuata dalla P.A. resistente con il provvedimento impugnato assegnando, anche temporaneamente e con riserva il docente Furfari Antonino alla COE formata con l'abbinamento tra gli istituti comprensivi di cui al superiore punto 1).
- 3) Adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti del ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare

Nel merito:

4) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono (nello specifico anche del provv. n. 10325 del 13.6.2019) ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina in persona del legale rapp.te pro tempore di provvedere ad assegnare al prof. Furfari Antonino la seguente cattedra esterna (COE) educazione musicale classe di concorso A-30 con abbinamento tra l'Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa” di Mistretta quale sede di titolarità e l'I.C. di Tusa, quale sede di completamento nel rispetto dei principi di composizione della cattedre orario esterne enunciati nella O.M. n. 191/97 e nel CCNI anno 2017/2018.

5) Si fa espressa riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e/o subendi dal ricorrente quale conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione della COE composta con l'abbinamento tra l'I.C. di Mistretta e l'I.C. di Tusa, così come avvenuto negli anni scolastici precedenti 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019

6) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Dichiarazione di Valore ed Esenzione dal C.U. Si dichiara che la presente controversia ha **valore indeterminabile**. Ai fini dell'esenzione dal contributo unificato come indicato dagli art. 9 comma 1-bis e art. 13 comma 1 a) della L. n.



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

111/2011 la parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito familiare imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito inferiore rispetto al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del citato testo unico, **esente pertanto da contributo unificato** (come da autocertificazione che si allega).

Si allegano i seguenti documenti: 1) certificato di servizio; 2) nota trasmissione certificato di servizio; 3) stralcio provv. impugnato n. 10325 del 13.6.2019 e stralcio relativi bollettini; 4) provvedimento Miur prot. n. 8795 del 2017; 5) Provvedimento n. 14082 del 17 09 2018; 6) nota prot. n. 937/U del 19.3.2018; 7) nota prot. n. 1884/C21 del 4.6.2018; 8) richiesta di rimodulazione della COE e relativa ricevuta di trasmissione; 9) verbale visita INPS invalidità civile e stato di handicap ai sensi della L. 104/92; 10) certificati medici; 11) Autocertificazione situazione reddituale e doc. riconoscimento, 12) n. 2 ordinanze di accoglimento emesse dal Tribunale di Patti; 13) stralcio CCNI mobilità triennio 2019/2022; 14) ordinanza ministeriale 191/97; 15) mappe google, 16) verbale riconoscimento invalidità civile.

S. Stefano di Camastra, li 19.06.2019

Avv. Carmelo Galati

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
 NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c. A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto del ricorrente all'assegnazione della COE – Ed. musicale



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

A-30 scuola secondaria di primo grado per la Provincia di Messina anno scolastico 2019/2020;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti di ruolo nella classe di concorso A030 della Provincia di Messina nonché a tutti i docenti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**

- 1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

S. Stefano di Camastra, li 19.06.2019

Avv. Carmelo Galati

